



COMUNE DI OLBIA ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

BANDO DI CONCORSO

per l'erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 Dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo". Anno 2008.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", il Comune di Olbia indice un bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, sulla base dei criteri approvati dalla Regione Autonoma Sardegna con Deliberazione di G.R. n.24/16 del 23/04/2008.

A tale bando possono partecipare i cittadini/conduuttori titolari di contratti di locazione interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari/locatori degli immobili adibiti ad uso abitativo.

ART. 1

DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi a concorrere alla assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, **alla data della presentazione della domanda**, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, cittadini italiani, ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Olbia;
- c) non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduuttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- d) non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- e) non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- f) essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, occupate a titolo di abitazione principale od esclusiva, situate nel Comune di Olbia.

Il contratto di locazione deve:

- essere stipulato ai sensi della normativa vigente;
- risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- l'alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente;

In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione;

- g) di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2008;
- h) non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) ad h), costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

FASCIA A

Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 11.521,12), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74

FASCIA B

Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 11.465,00 .

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Le percentuali di incremento del predetto limite di reddito sono le seguenti:

Numero componenti il nucleo familiare	limiti di reddito
1 o 2 persone	€ 13.643,35 (+ 19%)
3 persone	€ 16.394,95 (+ 43%)
4 persone	€ 19.146,55 (+ 67%)
5 o più persone	€ 20.063,75 (+ 75%)

Il reddito del nucleo da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di **reddito rilevato dal CUD 2008 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1**, negli altri casi (es.: Mod. 730/2008, Mod. Unico 2008 etc.) quello espressamente indicato con la voce **“reddito imponibile”** .

Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito del nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

In tal senso si intende come figlio a carico colui che ha avuto un reddito non superiore a € 2.840,51 risultante da adeguata documentazione fiscale.

I requisiti di cui ai punti a), c), d) si riferiscono al nucleo familiare occupante l' alloggio e debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

ART.2

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate perentoriamente dal 14 maggio al 13 giugno 2008.

ART.3

MODALITA' DI RITIRO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Olbia** e reperibili unitamente al Bando presso:

- a) **Settore Servizi Sociali**, via Macerata, loc. Poltu Quadu dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- b) **Ufficio Polifunzionale per il Cittadino**, sito in via Dante, n. 1;
- b) **Sito internet** del Comune di Olbia all'indirizzo: www.comune.olbia.ot.it;
- c) **Servizio Informacittà** di Olbia, Via Pisa n. 6/A.

Le domande debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda, dovranno essere consegnate:

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, C.so Umberto;
- inviate a mezzo raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale) e indirizzate a :

COMUNE DI OLBIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

C.so Umberto, 1 – 07026 Olbia, indicando sul retro della busta la seguente dicitura:

“FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – L. n. 431/98 – Anno 2008”.

Le domande pervenute fuori dal termine previsto dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande dovranno contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente: la mancata indicazione di questi dati determinerà l'esclusione;
- b) dati anagrafici del locatore/i;
- c) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente bando;
- d) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo e la relativa registrazione, l'ammontare del relativo canone, ai sensi del regolamento vigente per gli alloggi siti nel Comune di Olbia, che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale (il cui canone locativo sia equiparato a quello previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- e) l'impegno a consegnare, qualora rientrante tra gli aventi titolo e non appena ne risulti in possesso, le copie delle ricevute, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Giugno 2008 al mese di Dicembre 2008; non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone;
- f) l'indicazione del reddito fiscalmente imponibile complessivo quale risultante dalle ultime dichiarazioni fiscali o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali, e precisamente per il **reddito rilevato dal CUD 2008 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1**, negli altri casi (es.:Mod. 730/2008, Mod. Unico 2008 etc.) quello espressamente indicato con la voce “**reddito**

imponibile”; i redditi IRPEF di riferimento sono quelli relativi all’anno 2007, percepiti dall’intero nucleo familiare.

Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

g) la composizione del nucleo familiare, con l’indicazione della presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità pari o superiore al 67%;

h) l’indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;

i) l’eventuale titolarità di provvedimento di rilascio di un immobile, eseguito in data non anteriore al 01.01.2006, in seguito al quale è stato stipulato nuovo contratto di locazione;

j) l’eventuale titolarità di provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 01.01.2006;

k) la firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l’esclusione dal concorso; la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.

ART. 4

ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e quello considerato supportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il contributo verrà incrementato, fino al raggiungimento del limite massimo previsto, del 25% per i nuclei che includono ultrasessantacinquenni e disabili con invalidità pari o superiore al 67%, riconosciuta dalla Commissione competente.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno 2008 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l’incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2008 provvedendo, prima dell’erogazione del contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. Sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2008 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

I contributi di importo inferiore a 51,65 Euro annui non verranno liquidati.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2008 al mese di Maggio 2008 (quelle successive a tale data dovranno essere presentate dal beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo); **in particolare le ricevute devono: indicare cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo in lettere ed in cifre del canone di locazione conforme al contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo prevista dalla normativa vigente;**
- fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro;
- copia conforme del certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di inabilità e la percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l'ipotesi): si precisa che il certificato deve essere in corso di validità, pertanto in

caso di certificato scaduto quest'ultimo non verrà valutato ai fini del punteggio in graduatoria;

- fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) o della carta di soggiorno.
- Copia della dichiarazione dei redditi 2008 (Modello 730 o Unico 2008) oppure CUD 2008, riferiti a redditi prodotti nel 2007.

ART. 6
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare: Da zero a € 11.521,12 Da € 11.522,00 a € 13.643,35 Da € 13.644,00 a € 16.394,95 Da € 16.395,00 a € 19.146,55 Da € 19.147,00 a € 20.063,75	Punti 10 Punti 04 Punti 03 Punti 02 Punti 01
Conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sul reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare: <u>Da zero a € 11.521,12</u> Dal 14 al 30% Dal 31 al 50% Dal 51% al 55% Dal 56% al 60% Dal 61% al 65% Dal 66% al 70% Oltre il 70%	Punti 30 Punti 32 Punti 34 Punti 36 Punti 38 Punti 40 Punti 50

<u>Da € 11.522,00 a € 13.643,35 (al netto della deduzione per figlio a carico)</u> Dal 14% al 30% Dal 31% al 50% Dal 51% al 55% Dal 56% al 60% Dal 61% al 65% Dal 66% al 70% Oltre il 70%	Punti 22 Punti 23 Punti 24 Punti 25 Punti 26 Punti 27 Punti 28
<u>Da € 13.644,00 a € 16.394,95 (al netto della deduzione per figlio a carico)</u> Dal 14% al 30% Dal 31% al 50% Dal 51% al 55% Dal 56% al 60% Dal 61% al 65% Dal 66% al 70% Oltre il 70%	Punti 15 Punti 16 Punti 17 Punti 18 Punti 19 Punti 20 Punti 21
<u>Da € 16.395,00 a € 19.146,55 (al netto della deduzione per figlio a carico)</u> Dal 14% al 30% Dal 31% al 50% Dal 51% al 55% Dal 56% al 60% Dal 61% al 65% Dal 66% al 70% Oltre il 70%	Punti 8 Punti 9 Punti 10 Punti 11 Punti 12 Punti 13 Punti 14
<u>Da € 19.147,00 a € 20.063,75 (al netto della deduzione per figlio a carico)</u> Dal 14% al 30% Dal 31% al 50% Dal 51% al 55% Dal 56% al 60% Dal 61% al 65% Dal 66% al 70% Oltre il 70%	Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 Punti 6 Punti 7
Richiedente che abbia stipulato contratto di locazione in seguito al provvedimento di rilascio dell'immobile e la cui esecuzione non ha avuto luogo in data anteriore al 01.01.2006	Punti 03
Richiedente separato o divorziato, con provvedimento del Tribunale, emesso in data non anteriore al 01.01.2006	Punti 03
Conduttore, o componente ultrasessantacinquenne, con nucleo familiare composto da una o due persone, alla data di	

pubblicazione del bando	Punti 02
Presenza di soggetti invalidi o portatori di handicap nella misura non inferiore al 67%, alla data di pubblicazione del bando	Punti 02
Per ogni figlio minore a carico	Punti 01

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni. Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato da questo Comune, i contributi verranno concessi sulla base delle modalità stabilite dalla Regione Sardegna, mediante riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A o B. I criteri verranno definiti con Delibera di Giunta Comunale.

ART. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza al contenuto del presente bando delle istanze presentate.

In caso di domande incomplete e/o carenti della documentazione richiesta gli utenti si impegneranno a regolarizzarle entro e non oltre la data del 11/07/2008.

La mancata regolarizzazione produrrà l'esclusione dal contributo, ai sensi dell'art.1, comma 4, del presente bando.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare la graduatoria provvisoria di coloro che presentano i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio, c/o la sede del Settore Servizi sociali e sul sito internet del Comune di Olbia, e comunicherà tramite lettera raccomandata l'inserimento in graduatoria e anche l'eventuale esclusione dalla stessa ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e sue mm. E ii.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, all'Amministrazione Comunale, indirizzate al Dirigente del Settore Servizi Sociali, Igiene e Sanità.

Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo.

ART. 8 INFORMATIVA SULL' USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003)

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso gli Uffici dell'Assessorato ai Servizi Sociali, Igiene e Sanità del Comune di Olbia, con l'utilizzo di procedure anche

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli “sensibili”, è obbligatorio per l’istruttoria della pratica di che trattasi.

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Olbia.

ART. 9 ALTRE DISPOSIZIONI

L’erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano, altresì, contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo riconosciuto.

In caso di morosità nel pagamento del canone, l’Amministrazione verificherà l’opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1998.

L’amministrazione eseguirà i controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni d’intesa con l’Agenzia delle entrate e altri Uffici Pubblici competenti. Inoltre invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Verificherà inoltre, con gli uffici competenti del Settore Servizi sociali, l’eventuale richiesta e/o erogazione di ulteriori benefici economici destinati al pagamento in tutto o in parte del canone di locazione per l’anno 2008.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l’ottenimento del contributo, l’Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso

Nel caso in cui dai controlli che verranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/2000) oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia SPANO